

COMUNE DI COURMAYEUR
Vallée d'Aoste

Viale Monte Bianco, 40
11013 COURMAYEUR

C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR
Vallée d'Aoste
Municipio tel 0165/831311
Fax 0165/831312

internet: www.comune.courmayeur.ao.it
e-mail: info@comune.courmayeur.ao.it

ORDINANZA N.6092 / 2026 del 12/06/2026

OGGETTO: RUMORI MOLESTI E ATTIVITA' EDILIZIA. REVOCA ORDINANZA 5900 DEL 05/08/2025

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
- la Legge Regionale, n. 9/2006 e la D.G.R 3355/2006 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- il piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n. 33/2014;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6, 7 del Codice della Strada e l'art. 7 del Regolamento di esecuzione;
- la Legge Regionale n. 6 del 15/05/2017, Sistema Autonomie locali in Valle d'Aosta;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Piano di Classificazione Acustica Comunale (C.C. n.15 del 28/04/2014)

DATO ATTO:

- della vocazione turistica del comune di Courmayeur, è necessario salvaguardare la quiete pubblica limitando nel corso della stagione turistica l'emissione di rumori molesti derivanti dall'esecuzione dei lavori edili;
- dell'organizzazione del SII, attualmente in fase di transizione verso SEV;
- dell'incremento del traffico veicolare e pedonale dovuto all'aumento della presenza sul territorio comunale dei turisti;
- dell'interferenza tra l'attività in oggetto e il servizio di sgombero neve;

RITENUTO quindi necessaria una regolamentazione delle attività in oggetto;

RICHIAMATA l'ordinanza n°5900 del 05/08/2025;

DISPONE

L'ordinanza n° 5900 del 05/08/2025 viene abrogata;

Su tutto il territorio comunale,

- a) è fatto divieto di eseguire le seguenti opere: demolizioni, scavi, movimentazione inerti, getti di cemento, rotture di manto stradale, transito sulle strade comunali di mezzi da cantiere superiori ai 35 quintali e l'attività di elitransporto– nei seguenti periodi:
 - dal 1/8 al 31/8
 - dal 5/12 all'8/12 e dal 24/12 al 6/01
 - periodo di Carnevale (2027 da venerdì 5/02 a domenica 14/02 - 2028 da venerdì 25/02 a domenica 05/03 – a valere sugli anni successivi)
 - periodo di Pasqua (2027 da giovedì 25/03 a lunedì 29/03 – 2028 da giovedì 13/04 a lunedì 17/04 – a valere sugli anni successivi)
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

- a) è fatto divieto di eseguire attività rumorose dalle ore 18:00 alle ore 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00 (l'attività rumorosa è quindi consentita dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00):
- dall'11/07 al 15/09
 - dal 5/12 all'8/12 e dal 24/12 al 6/01
 - periodo di Carnevale (2027 da venerdì 5/02 a domenica 14/02 - 2028 da venerdì 25/02 a domenica 05/03 – a valere sugli anni successivi)
 - periodo di Pasqua (2027 da giovedì 25/03 a lunedì 29/03 – 2028 da giovedì 13/04 a lunedì 17/04 – a valere sugli anni successivi)
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00
- b) è fatto divieto di eseguire scavi e demolizioni e transito sulle strade comunali di mezzi da cantiere superiori ai 35 quintali (ad eccezione dei mezzi impegnati nei getti)
- dal 15/7 al 10/9
 - dal 20/11 al 28/2
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi. Venerdì dalle 14:00
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle 07:30 e dopo le 20:00
- c) è fatto divieto di eseguire getti:
- dal 20/7 al 31/8
 - dall'1/12 al 28/2
 - nelle giornate di sabato, domenica e festivi
 - negli altri giorni dell'anno, prima delle 07:30 e dopo le 20:00

DISPONE INOLTRE

- i. la deroga senza alcuna condizione ai suddetti divieti per i mezzi impiegati in lavori e servizi comunali (appaltati o effettuati direttamente) e per il Trasporto Pubblico Locale. Il divieto di transito relativo ai mezzi superiori ai 35 quintali non si applica inoltre ai mezzi transitanti lungo la statale 26 Dir e l'autostrada.
- ii. Possono essere richieste, con congruo anticipo, apposite deroghe che saranno valutate di concerto con l'UTG e la PL, considerando le motivazioni delle stesse (tra cui l'improrogabilità intervento per ragioni di interesse pubblico) e la possibilità di ridurre il disagio alla viabilità e rischi per le infrastrutture, in ragione della localizzazione degli interventi e alle procedure proposte. **Tali deroghe potranno essere presentate esclusivamente dal committente o dal direttore dei lavori.**
- iii. ai mezzi superiori ai 35 quintali diretti fuori dal territorio comunale per consegne o lavori è consentito il transito sulle strade comunali, in deroga alle suddette prescrizioni a, b e c, previa richiesta annuale al Comando di PL, indicante il percorso che si intende percorrere. Ad eccezione dello sgombero neve e di casi eccezionali non sarà comunque consentito il transito sabato, domenica e i giorni festivi.
- iv. In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale, si applica una sanzione, ai sensi della Legge n. 689/1981, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 e a seconda dei casi verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.
- v. Durante i suddetti periodi sono sospese tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di opere edili ed alla posa di allacciamenti o reti nel sottosuolo delle aree stesse.
- vi. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
- vii. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR VdA nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo dell'ordinanza.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to Roberto ROTA